



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

P.le Europa, 9 – 25056 Ponte di Legno (Bs)

Tel. 0364.900139 Fax 0364.91658

E-mail ponte@globalnet.it

c.f. 00649470176 p.i. 00574390985

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- **D.Lgvo 31.03.98 N. 114**
- **L.R. 21.03.2000 N. 15**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N° 10 DEL 20.03.2001

IL SINDACO
F.to (Geom. Toselli Mario)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Merico dott. Carlo)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.L gvo 21.03.98 N. 114
- L.R. 21/3/2000 N. 15

TITOLO I

MERCATI

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio, con cadenza settimanale nella giornata di mercoledì osservando l'orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali n. 30 posteggi:

N° 2 posteggi di mq. 6 x 5

N° 2 posteggi di mq. 7 x 5

N° 8 posteggi di mq. 8 x 5

N° 8 posteggi di mq. 9 x 5

N° 9 posteggi di mq. 10 x 5

N° 1 posteggio di mq. 11 x 5

oltre a:

N° 1 posteggio di mq. 6 x 5 riservato ai produttori agricoli diretti.

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

11-12-13-14-17-19-26-28-29 nella allegata planimetria

sono riservati alla vendita di generi alimentari;

i posteggi individuati con i numeri 2-3-6-7-9-10-15-16-21-22-24-25-30 nell'allegata planimetria

sono riservati alla vendita di abbigliamento;

i posteggi individuati con i numeri 1-4-23 e 27 nell'allegata planimetria riservati accessori ed affini;

ART.3: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

ART. 5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

ART.6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 7: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b D.lgvo n. 114, che vantano il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 8: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 9: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentate.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

ART. 10: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espreso consenso del comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 11: POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

ART. 12: SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgvo n. 114.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 13: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla Legge 59/63, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero 1 (uno) posteggio dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.14: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) D. Lgvo N. 114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 15: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 16: ORARI

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

TITOLO III

FIERE

ART. 17: DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

ART. 18: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART. 19: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 20: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

ART. 25: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati, nonché gli usi e consuetudini locali.

ART. 26: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gvo n. 114, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.

ART. 27: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgvo n. 114 alla L.R. N. 15 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 28: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

PLANIMETRIA MERLATO P.LE EUROPA

